

N. 01559/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03190/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3190 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: **OMISSIS** S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Di Salvo, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Via Notarbartolo n. 5;

contro

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. **Massimiliano Mangano**, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Via N. Morello n. 40;

nei confronti di

OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Sergio Agrifoglio, con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Palermo, Via Brunetto Latini n. 34;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento di esclusione della ditta ricorrente dalla gara a procedura aperta per la fornitura quinquennale di "Sistemi completi per Diagnostica", occorrenti al Laboratorio di Analisi del P.O. di Trapani, ai S.I.M.T. del P.O. di Trapani e Marsala, ai servizi di Anatomia Patologia del P.O. di Castelvetro dell'ASP di Trapani - lotto 4 - comunicato in data 12.10.2015, via fax, con nota prot. n.001-8081 1- GEN/2015 di pari data;

- nonché dei verbali di seduta pubblica del 9.10.2015 e del 5.10.2015 nella parte in cui - con riferimento al lotto 4 - hanno confermato il giudizio di non conformità dei prodotti offerti dalla ditta **OMISSIS** espresso dalla Commissione tecnica, in tal modo determinando l'esclusione dall'incanto della ditta ricorrente e la illegittima aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata;

- dei verbali della Commissione tecnica delle date 17.09.2015/24.09.2015, e 6.10.2015 nella parte in cui, con riferimento al lotto 4, hanno espresso un giudizio di non conformità in relazione alla offerta proposta dalla ditta odierna ricorrente, ritenendo, invece, erratamente conforme l'offerta della controinteressata;

- nonché ove occorra possa dei chiarimenti del 31/08/2015 ove intesi, per come meglio si dirà, nel senso fatto proprio dalla Commissione tecnica e di gara, anche con riferimento alla offerta presentata dalla ditta poi risultata aggiudicataria provvisoria;

- dei verbali tutti sopra indicati nella parte in cui hanno ritenuto conforme la offerta presentata dalla ditta Fresenius nonostante la stessa non avesse tali caratteristiche, per come meglio si dirà, e nella parte in cui hanno individuato in siffatta ditta, che invece avrebbe dovuto essere esclusa, l'aggiudicataria provvisoria;
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria di cui si sconoscono gli estremi;
- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva che dovesse essere adottato di cui, del pari si sconoscono gli estremi;
- della nota prot. n. 642 del 26 ottobre 2015, comunicata in pari data, con la quale l'ASP resistente ha respinto la richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 12.10.2015;

NONCHE' PER L'EMANAZIONE

dell'ordine di esibizione della documentazione richiesta;

nonché ancora per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto presupposto, connesso o conseguente ai provvedimenti impugnati

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla deliberazione n. 4697 del 01.12.2015, comunicata dall'ASP resistente con la nota prot. n. 001-98552-GEN/2015 del 03.12.2015 che per quanto occorrer possa del pari si impugna;
- nonchè ove occorrer possa della nota del 06.11.2015 della Commissione tecnica citata nel predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS S.r.l., con le relative deduzioni difensive;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con le relative deduzioni difensive;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1210/2015;

Vista l'ordinanza del C.G.A. n. 771/2015;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte da tutte le parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, **OMISSIS** s.r.l. (d'ora in poi solo "**OMISSIS**") ha impugnato la propria esclusione dalla gara a procedura aperta, indetta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per la fornitura quinquennale di "Sistemi completi per Diagnostica", occorrenti al Laboratorio di Analisi del P.O. di Trapani, ai S.I.M.T. del P.O. di Trapani e Marsala, ai servizi di Anatomia Patologia del P.O. di Castelvetrano dell'ASP di Trapani, lotto 4 (b.a. quinquennale € 1.020.000,00); nonché, gli atti presupposti, l'aggiudicazione provvisoria disposta in favore della OMISSIS s.r.l., e la nota dell'Azienda avente ad oggetto il diniego di accesso ai documenti.

Si duole della propria esclusione - asseritamente basata su motivazioni errate e prive di fondamento fattuale, e non preceduta dal soccorso istruttorio - nonché dell'ammissione alla gara della controinteressata, evidenziando il proprio interesse all'aggiudicazione e, in via subordinata, alla ripetizione della gara previa esclusione di OMISSIS s.r.l., unica ditta rimasta in gara, con conseguente ripetizione della selezione.

Affida il ricorso alle censure di:

1) *violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di interpretazione della lex specialis e della massima partecipazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria - carenza dei presupposti e sviamento - irragionevolezza e illogicità manifeste - violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di buon andamento della p.a. e in materia di evidenza pubblica - violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di cd. soccorso istruttorio di cui all'art. 46 del Codice dei Contratti - violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi comunitari in tema di massima partecipazione agli incanti - violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 della Costituzione*, in quanto il tempo dedicato alla valutazione tecnica delle offerte apparirebbe non congruo; mentre, per quanto attiene ai prodotti, l'offerta della ricorrente sarebbe conforme a quanto richiesto dal capitolato, a differenza di quella della controinteressata, la quale dovrebbe essere esclusa dalla gara;

2) *violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di accesso agli atti di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 13 del d. lgs. n. 163 del 2006 e del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento*, in quanto, avendo la ricorrente un interesse alla difesa in giudizio, in relazione alla procedura di affidamento dell'appalto, il diniego di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria provvisoria sarebbe illegittimo, in base alla normativa richiamata.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese, e l'esibizione della documentazione richiesta.

B. - Si è costituita in giudizio OMISSIS s.r.l. (d'ora in poi solo "Fresenius"); si è costituita anche l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (d'ora in poi solo "Azienda"), chiedendo il rigetto del ricorso, e della connessa istanza cautelare, in quanto infondato.

Con memoria depositata in vista della camera di consiglio, Fresenius ha avverso tutte le censure, concludendo per la reiezione del ricorso.

Quindi, con ordinanza n. 1210/2015, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 771/2015, è stata respinta l'istanza cautelare.

C. - Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, **OMISSIS** ha impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore dell'odierna controinteressata, riproponendo sostanzialmente le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.

D. - All'adunanza camerale del giorno 15 gennaio 2016 la causa è stata cancellata dal ruolo, su istanza di parte ricorrente; allo stesso modo, alla camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 - fissata per l'esame del ricorso in materia di accesso - la causa è stata cancellata dal ruolo, in virtù dell'accesso consentito dalla resistente Azienda alla documentazione prodotta da Fresenius.

E. - In vista della discussione del ricorso nel merito, tutte le parti hanno deduzioni difensive, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Quindi, all'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la causa è stata discussa ed è stata posta in decisione.

DIRITTO

A. - Viene in decisione il complessivo gravame - un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti - promosso da **OMISSIS** avverso la propria esclusione dalla gara a procedura aperta per la fornitura quinquennale di "Sistemi completi per Diagnostica", occorrenti al Laboratorio di Analisi del P.O. di Trapani, ai S.I.M.T. del P.O. di Trapani e Marsala, ai servizi di Anatomia Patologia del P.O. di Castelvetrano dell'ASP di Trapani, lotto 4 (b.a. € 1.020.000,00); nonché avverso l'ammissione dell'aggiudicataria, Fresenius, e il diniego di accesso ai documenti.

B. - Deve, in primo luogo, darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'istanza formulata in seno al ricorso introduttivo ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm., come reso noto dalla ricorrente con memoria depositata in data 11 marzo 2016 a seguito dell'accesso agli atti.

C. - Nel merito, ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, atteso che il complessivo

ricorso non è fondato.

C.1. – Con il primo profilo del primo motivo del ricorso introduttivo, **OMISSIS** si duole del poco tempo utilizzato dalla commissione tecnica, quale indice sintomatico del lamentato difetto di istruttoria.

La censura non può trovare adesione.

Già in una prospettiva di carattere generale, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza, adattabile al caso in esame, secondo cui nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per le relative valutazioni, atteso che non è possibile stabilire – né, nel caso di specie, viene provato dalla ricorrente - quali e quanti concorrenti possano avere fruito di maggiore o minore attenzione: ne consegue che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 3 novembre 2015, n. 12406; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5406; 21 giugno 2007, n. 3407).

Quanto appena rilevato in generale assume particolare pregnanza nel caso di specie, in cui la commissione tecnica, a fronte dei rilievi opposti dalla ditta alle motivazioni della ritenuta non conformità dell'offerta, si è nuovamente riconvocata al fine di approfondire tutti gli aspetti, confermando il giudizio negativo.

Va anche aggiunto, per completezza, che l'organo tecnico ha nuovamente valutato l'offerta della ricorrente, su impulso della Stazione Appaltante, confermando il giudizio di non conformità (v. verbale allegato all'aggiudicazione definitiva).

Tanto è sufficiente per respingere il dedotto difetto di istruttoria; mentre, per quanto attiene al contenuto della valutazione di non conformità, contestata dalla ricorrente anche con riferimento a tale ulteriore riesame (v. motivi aggiunti), si rinvia a quanto si rileverà tra breve in ordine ai singoli motivi di esclusione.

C.2. – Il secondo profilo del primo motivo, ribadito con l'articolata censura mossa con il ricorso per motivi aggiunti, non è fondato.

Deve premettersi che la ricorrente è stata esclusa in quanto la commissione tecnica ha rilevato quattro aspetti di non conformità dell'offerta tecnica rispetto alle prescrizioni contenute nella legge di gara.

In particolare, la ditta è stata esclusa: 1) per non avere offerto la detenzione di un'apparecchiatura di scorta, da fornire in loco per ogni SIMT interessato; 2) per ritenuta non conformità di un'apparecchiatura (scompositore Pitagora) rispetto a talune caratteristiche essenziali richieste; 3) per ritenuta mancanza della certificazione CE per i filtri; 4) per mancata indicazione della dicitura "sterile" nel confezionamento dei singoli pezzi relativi al materiale di consumo.

Per quanto attiene al primo motivo di esclusione, l'articolata doglianza non può trovare accoglimento.

Il capitolato speciale d'appalto, in calce all'elenco allegato per il lotto 4, stabiliva che:

"...per tutto il periodo di fornitura deve essere garantita gratuitamente:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria entro 24h dalla chiamata tutti i giorni dell'anno, impegnandosi in caso contrario a fornire, nello stesso tempo, apparecchiature sostitutive...

- Detenzione di n. 1 apparecchiatura di scorta per eventuale immediata sostituzione nel caso in cui i tempi di lavorazione dovessero superare le 24h con apparecchiature analoghe."

La legge di gara prevedeva, dunque, due diversi adempimenti, distinti nel loro contenuto (manutenzione entro 24h; detenzione di n. 1 apparecchiatura di scorta).

A quanto previsto ed appena riportato, si è aggiunto il chiarimento, pure impugnato, fornito dalla Stazione Appaltante in data 31 agosto 2015, in riscontro a diverse richieste di chiarimenti: in tale atto si è specificato, per quanto qui di interesse, che *"...Per quanto riguarda la fornitura di n. 1 apparecchiatura di scorta per eventuale immeditata sostituzione, può essere ritenuto sufficiente quanto proposto da ditta interessata (N. 1 scompositore per SIMT di Trapani; N° 1 scompositore per SIMT Marsala; N° 1 sistema connessione sterile presso il SIMT di Marsala per garantire procedura di lavorazione del sangue) ..."*

Nel confermare, quindi, la necessità che le apparecchiature si trovassero in loco, si era precisata la sufficienza, a tal fine, dei macchinari ivi elencati.

Orbene, rispetto alla funzione dei chiarimenti in corso di gara, è ben noto al Collegio l'orientamento, secondo cui gli stessi non possono modificare le clausole della *lex specialis*.

Si osserva, tuttavia, che nel caso in esame il censurato chiarimento è stato reso pubblico in data 31.08.2015, con le modalità espressamente indicate dall'art. 23 del capitolato speciale; dunque, è stato reso conoscibile a tutti i concorrenti con le modalità previste e prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (07.09.2015): non si ritiene, pertanto, sussistere la lamentata violazione del principio della *par condicio competitorum*, a maggior ragione considerando che, attraverso tale chiarimento, gli oneri imposti alle concorrenti sono stati ridimensionati (rispetto al numero delle apparecchiature da fornire in "detenzione").

Deve, anche rilevarsi che la ricorrente non chiarisce sotto quale profilo sarebbe stato leso tale fondamentale principio, atteso che la predetta, con il ricorso introduttivo, ha sostenuto un'interpretazione del capitolato opposta a quella emergente sia dallo stesso capitolato; sia, dalla volontà della Stazione appaltante, come esternata con il chiarimento a firma del Capo Settore Provveditorato, del quale poi la commissione tecnica non avrebbe potuto che prendere atto.

Da quanto appena esposto, emerge anche come, contrariamente a quanto sostenuto, non si riscontra alcun atteggiamento di favore della commissione tecnica per la controinteressata, atteso che detto chiarimento è stato fornito non dall'organo tecnico straordinario, bensì dall'Amministrazione appaltante.

E poiché di tale chiarimento si sono potenzialmente giovati - stante la pubblicità dello stesso - non solo il concorrente che lo ha richiesto, ma tutti i partecipanti, anche la censura mossa avverso l'ammissione di Fresenius perde consistenza, in quanto la ditta ha formulato la propria offerta in base al chiarimento reso pubblico, il quale ha sì comportato un ridimensionamento degli oneri, ma del quale tutti i concorrenti avrebbero dovuto e potuto considerare la portata chiarificatrice.

In altre parole, la Stazione appaltante ha, per un verso, confermato quanto emergeva già dal capitolato in ordine alla (necessaria) allocazione dei macchinari presso le strutture ospedaliere; per altro verso, ha consapevolmente ridimensionato gli adempimenti connessi alla detenzione, in loco, delle suddette apparecchiature, fornendo un'interpretazione certo più favorevole e agevolativa dell'accesso alla gara - in quanto comportante la riduzione numerica del numero delle apparecchiature da offrire in "detenzione" - senza, peraltro, rinunciare al necessario utilizzo di taluni macchinari di funzionamento complesso.

Di tale chiarimento, stante la rilevata natura e le indicate modalità di pubblicazione, tutte le concorrenti avrebbero potuto (e dovuto) avvantaggiarsi, proprio in ossequio alla *par condicio competitorum*.

Va, poi, ulteriormente osservato che proprio l'esame dell'offerta presentata da **OMISSIS** disvela la mancata osservanza, in parte qua, delle prescrizioni del capitolato, atteso che la ricorrente ha previsto la (sola) "sostituzione da fare entro le 24h", senza alcun riferimento alla "fornitura" di apparecchiature di scorta (v. relazione sulla organizzazione del servizio).

Costituisce, quindi, dato troncante che il contenuto dell'offerta tecnica attiene solo alla, pur richiesta, sostituzione entro 24h, mentre non contempla la misura aggiuntiva (macchinario di scorta); con conseguente legittimità della disposta esclusione, nella parte in cui la commissione tecnica ha ritenuto l'offerta non conforme, in quanto limitata alla previsione della sola "sostituzione da fare entro le 24h" (v. verbale del 09.10.2015, in atti).

Del resto, l'interpretazione della clausola sopra riportata appare al Collegio l'unica in sintonia con il complesso degli oneri posti a carico dei concorrenti; diversamente, non si comprenderebbe la differenza, chiaramente posta dallo stesso capitolato, tra i previsti interventi sostitutivi e la detenzione dell'apparecchiatura "di scorta"; sostituzioni, le quali, in base al tenore della complessiva clausola sopra riportata, letta unitariamente, non possono che aggiungersi alla dotazione di scorta (v. CSA, lotto n. 4, pag. 9).

Quanto, poi, all'invocato soccorso istruttorio, venendo in rilievo elementi essenziali dell'offerta tecnica, può richiamarsi anche quanto precisato dall'ANAC nella determinazione 08.01.2015 con riferimento ai limiti del soccorso istruttorio, a tenore della quale *"Dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione ma non anche per supplire a carenze dell'offerta."*

L'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio - tale da consentire il completamento o l'integrazione dell'offerta - infatti, altererebbe la par condicio, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (Ad. Pl. Cons. St. n. 9/2014 cit.), non ultimo, implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte."

Pertanto, nessuna ulteriore interlocuzione avrebbe potuto essere ammessa, a pena di violare la *par condicio*

competitorum (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1504; Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 801; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 22 marzo 2016, n. 435).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla seconda difformità rilevata dalla commissione tecnica per lo scompositore "Pitagora".

Deve premettersi che:

- l'art. 1, punto 1.2, lett. a), stabiliva che l'apparecchiatura proposta dovesse "...rispondere pienamente ai requisiti minimi richiesti e descritti nel Capitolato Tecnico e corredata di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento...Al riguardo si precisa che la mancata prova del possesso di tutti i requisiti prescritti comporta l'esclusione dell'offerta che, pertanto, non sarà ammessa alla gara";

- l'art. 7 del capitolato (Documentazione tecnica), con riferimento alle schede tecniche descrittive delle apparecchiature offerte, prescriveva che, per ciascuna apparecchiatura, avrebbero dovuto evincersi, tra l'altro, *le caratteristiche tecniche corrispondenti ai requisiti minimi del sistema, indicati negli elenchi allegati al Capitolato Speciale d'Appalto*; aggiungendo che "Ove tali caratteristiche non dovessero essere compiutamente evidenziate nei depliant, la ditta dovrà allegare apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta...".

Con riferimento allo scompositore automatico per emocomponenti, la voce B del capitolato tecnico elencava le "caratteristiche minime indispensabili", talune delle quali erano state indicate nella scheda dell'apparecchiatura offerta da **OMISSIS** come "opzionale", senza che – come evidenziato dalla commissione tecnica – esistesse alcuna dichiarazione attestante che tali caratteristiche sono presenti nello scompositore offerto, secondo quanto previsto dal capitolato.

Orbene, premesso che quanto evidenziato dalla commissione tecnica è riscontrabile *per tabulas*, né smentito dalla ricorrente, **OMISSIS** invoca, anche in tal caso, il soccorso istruttorio, producendo, a tal fine, una dichiarazione della casa produttrice (v. dichiarazione datata 09.10.2015, allegata al ricorso introduttivo).

Nel rinviare a quanto già rilevato in sintonia con le determinazioni dell'ANAC – venendo in rilievo, ancora una volta, elementi essenziali dell'offerta tecnica – al fine di riaffermare il principio dell'immodificabilità dell'offerta tecnica, è sufficiente osservare che la prova della sussistenza dei requisiti minimi dei prodotti offerti era espressamente prevista a pena di esclusione (v. art. 1, punto 1.2, lett. a, CSA).

Quanto finora esposto e rilevato sarebbe sufficiente per confermare la legittimità degli atti di gara.

Ritiene, peraltro, il Collegio di dovere accennare anche all'ulteriore causa di non conformità – la mancanza della certificazione CE – riscontrata dalla commissione tecnica con riguardo ai filtri.

Sostiene la ricorrente che la legge di gara non richiedesse la produzione di tale documentazione.

Rispetto a quanto riscontrato dalla commissione tecnica anche in sede di ulteriore riesame - documentazione presente per le sacche, ma non per i filtri - la ricorrente non oppone che tale documentazione mancasse, ma, sotto un primo profilo, sostiene che il capitolato non la richiedesse; sotto un secondo profilo, che si sarebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

In senso contrario, va richiamato l'art. 1, punto 1.2, lett. d), il quale richiedeva, per quanto attiene alla fornitura dei prodotti di consumo, *oltre a quanto previsto negli elenchi allegati*, la "marcatura CE", di cui costituisce parte integrante la cd. dichiarazione di conformità CE in base alla vigente normativa (v. artt. 11 e 16 d. lgs. n. 46/1997).

Detta documentazione era, pertanto, espressamente richiesta dalla legge di gara, mentre, in relazione ai filtri, la certificazione CE risultava solo dalla scheda tecnica presentata dalla ricorrente.

In ordine, poi, al soccorso istruttorio, omesso anche per tale difformità, è sufficiente esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti (due dichiarazioni di conformità CE) per confermare l'originaria carenza, per i filtri, di tale documento, così come riscontrato dall'organo tecnico in quella fase temporale.

D. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

E. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna **OMISSIS** s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di OMISSIS s.r.l. e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, quantificandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)